

COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 15.12.2025
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Con riferimento alla comunicazione del 03.12.2025 inviata a questa Corte da parte della società A.S.D. TORRI BASKET (cod. FIP 055711), avverso il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara n. 7197 del 26.11.2025 – campionato DR3/M VR tra TORRI BASKET e OLYMPIC BASKET VERONA

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Presidente: Roberto Immucci

Componenti: Leonardo Scardigli – Silvia Pascarella – Alessandro Rinaldi

- letto il ricorso;
 - letto altresì lo scritto difensivo denominato "VERBALE RICORSO PROVVEDIMENTI TESSERATO" inviato alla Corte dalla ricorrente il 9.12.2025
 - espletata l'istruttoria all'udienza del 10.12.2025;
 - sentito l'arbitro;
 - sentiti le testimoni ANTONELLA DELAI e MARIA LIBRI, indifferenti in quanto non tesserate della società ricorrente;
 - rilevato che la vicenda non necessita di ulteriore approfondimento, essendo la controversia matura per la definizione, così decide:
- 1) va preliminarmente rilevato che il ricorso proposto dalla ASD TORRI BASKET investe la decisione di primo grado solamente con riferimento alle sanzioni comminate ai tesserati ANDREA MORATI e GIORGIO DALLA BERNARDINA, mentre nessuna contestazione viene mossa in relazione alla sanzione della perdita della gara per abbandono della gara stessa durante il terzo periodo, sicché la pronuncia *in parte qua* è senz'altro definitiva;
 - 2) per quanto riguarda l'atleta ANDREA MORATI, dall'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi idonei a confutare quanto riportato nel rapporto arbitrale, in quanto le versioni delle testimoni portate dalla reclamante, peraltro non proprio coincidenti tra loro per alcuni aspetti della condotta del MORATI, non ha sostanzialmente escluso la ricostruzione dei fatti riportata dal direttore di gara. Precisa e puntuale è invece la dichiarazione dell'arbitro, il quale ha confermato che l'atleta, dopo la notifica della sanzione del quinto fallo, assumeva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro che lo

espelleva e reiterava dopo la anzidetta sanzione, giungendo a tenere un comportamento minaccioso anche nei confronti dell'accompagnatore della squadra avversaria. Dopo l'espulsione il tesserato anziché rimanere negli spogliatoi ha avuto accesso alla tribuna dell'impianto, circostanza confermata anche da una delle testimoni.

- 3) anche per quanto riguarda l'allenatore GIORGIO DALLA BERNARDINA, l'istruttoria svolta ha sostanzialmente confermato la condotta descritta nel rapporto di gara: i testi non hanno fornito una versione concordante della sua condotta e non hanno smentito il fatto che il tesserato si trovasse all'interno del campo nell'intento di protestare con l'arbitro. Nemmeno sono state smentite le affermazioni minacciose ed intimidatorie confermate, invece, dal direttore di gara. Corretta appare dunque la sanzione comminata, tenuto conto anche del fatto che non è stata nemmeno considerata dal giudice di prime cure la deliberata scelta del tesserato di invitare la sua squadra lasciare il terreno di gioco e di terminare anzitempo la gara, condotta antisportiva (confermata anche nello scritto difensivo), se si vuole, ancor più grave del comportamento intimidatorio e minaccioso contestatogli.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **conferma il provvedimento impugnato;**
- **dispone l'incameramento del contributo versato;**

IL PRESIDENTE
Roberto Immucci

